

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE “Sundari Baini” ONLUS**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del c.c. e del D.Lg. 460/97 una Associazione denominata: “Sundari Baini” ONLUS. L'Associazione ha sede in Segrate, Via F.lli Cervi, Res. Cedri ma potrà avere altre sedi distaccate in Italia o all'estero. La durata dell'associazione è illimitata.

**ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ**

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale rivolte alla collettività e quindi aventi esclusivo fine solidaristico. Essa si propone di operare, in Italia e all'estero, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo, e di promuovere, in particolare, l'educazione scolastica nei paesi in via di sviluppo.

Tali scopi potranno essere raggiunti mediante:

- la realizzazione di progetti volti a favorire lo sviluppo sociale tramite il miglioramento delle strutture scolastiche per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo e dei Paesi a economia in via di transizione;
- la realizzazione di interventi di recupero, riabilitazione e valorizzazione ambientale, qualora gli interventi portino beneficio a strutture educative pre-esistenti o in costruzione.

In via secondaria, quali attività accessorie, potrà essere promossa la raccolta occasionale di fondi, a sostegno delle attività di cui al punto precedente, tramite vendite di prodotti e beni di provenienza dai paesi in via di sviluppo del Sud del mondo e dei Paesi a economia in via di transizione.

Per il raggiungimento della sua finalità, l'associazione potrà aderire ad organismi associativi di varia natura purché nel pieno rispetto delle finalità dell'Associazione stessa.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate.

### **ART. 3 - SOCI**

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche. Possono comunque essere Soci anche Enti di varia natura, organismi cooperativi ed associativi, che si ispirano nella loro azione alle finalità di cui all' art. 2 e sono rappresentati nella Associazione a mezzo di persona designata al momento della richiesta di adesione e sostituibile in ogni momento con comunicazione scritta dell' ente di provenienza. Per diventare Soci bisogna fare domanda indicando i propri dati anagrafici, compresa professione e codice fiscale, dichiarando nella stessa l'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti, inviandola alla attenzione del Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente e a maggioranza assoluta sulle stesse. Per i soci di età inferiore ai 18 anni é necessaria l'autorizzazione di un genitore o di un tutore per l'adesione all'Associazione

### **ART. 4 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

Per essere Soci è necessario versare ogni anno una quota associativa, deliberata da parte del Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno sociale.

Se entro tale termine la delibera non viene effettuata rimarrà a tutti gli effetti in vigore la quota dell'anno precedente. Per i nuovi Soci, la quota deve essere versata all'atto della domanda di cui all'art. 4 e dell'importo totale anche se riferita ad una qualsiasi frazione di anno. La quota sociale é intrasferibile. Non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

### **ART. 5 - CESSAZIONE SOCI**

I Soci cessano di appartenere alla Associazione per: decadenza, recesso ed esclusione. Decade da Socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale e chi non intende più partecipare o collaborare alla vita dell'Associazione. Il recesso è volontario e deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto il primo giorno del mese successivo.

Può essere escluso il socio che:

- svolge una attività in contrasto con l'Associazione e le sue norme statutarie; non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali competenti; non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Associazione. L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e deve essere comunicata al socio con motivazione e con l'assegnazione di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

## **ART. 6 - ALTRI PROVENTI - PATRIMONIO - BILANCIO**

Oltre alle quote annuali corrisposte dai Soci di cui all'art. 4 sono proventi dell'Associazione: liberalità, donazioni, elargizioni, contributi e sottoscrizioni che provengano in qualunque modo alla associazione e le entrate derivanti dalle attività accessorie di cui all'articolo 2. Il patrimonio dell' Associazione è costituito da ogni cespite conseguito in qualunque forma nel rispetto delle norme vigenti e non destinato al finanziamento delle attività correnti della Associazione. Per ogni esercizio che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno deve essere redatto un bilancio da sottoporre all'Assemblea degli associati, da approvare al massimo entro il 30 aprile di ogni anno. L'associazione può avere la proprietà di beni mobili ed immobili.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Inoltre, è obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 7 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- B. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- C. IL PRESIDENTE
- D. IL COLLEGIO DEI REVISORI

## **ART. 8 - ASSEMBLEA**

L' Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e si riunisce almeno una volta all'anno. Compiti dell'Assemblea sono:

L'approvazione del bilancio; la deliberazione sugli oggetti attinenti la gestione sociale che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio Direttivo; la nomina e l'eventuale revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri e la durata della nomina; le modifiche dello statuto e dei regolamenti; sciogliere l'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, trasmesso a mezza lettera o, in alternativa se comunicati dal socio, telefax o posta

elettronica contenente l'ordine del giorno. Tale messaggio deve essere inviato almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo o un quinto dei Soci può richiedere la convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Prima e seconda convocazione devono essere fissate ad almeno ventiquattro ore di distanza l'una dall'altra.

#### **ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due membri liberamente eletti dall'Assemblea tra i Soci che all'atto della nomina ne determina pure il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esercita tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione in particolare: elabora il programma annuale d'attività; coordina e gestisce le attività dell'Associazione e predispose i bilanci annuali; elegge al suo interno il Presidente ed il vicepresidente; affida particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri od anche ad altri Soci o specifici gruppi o comitati, determinandone i limiti nelle delibere di delega; convoca le Assemblee; amministra il patrimonio sociale. Svolge inoltre tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità mediante avviso scritto a mezzo fax oppure messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo con la stessa procedura può essere convocato da almeno 2/3 dei suoi membri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In relazione all'attività svolta potranno essere previsti dei compensi per i componenti il Consiglio Direttivo.

#### **ART. 10 - PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale sia per le operazioni d'ordinaria che di straordinaria amministrazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati. In sua assenza o impedimento le sue mansioni sono attribuite al vicepresidente che può essere eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può conferire mandati e procure per singoli atti o categorie di atti. Il Presidente dura in carica per il tempo previsto dall'art. 9 riguardante il Consiglio Direttivo.

#### **ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori, qualora istituito dall'Assemblea, è composto da tre membri, che possono anche essere non soci dell'Associazione. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla regolarità degli atti e delle scritture contabili dell'Associazione e deve predisporre ogni anno una relazione accompagnatoria al bilancio. Ciascun membro può, anche singolarmente, effettuare ispezioni contabili. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un presidente. Il Collegio dei Revisori viene convocato dal presidente del Collegio stesso almeno una volta l'anno e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i membri possono essere rieletti.

#### **ART. 12 - MODIFICA DELLO STATUTO**

Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dopo di che verranno sottoposte all'Assemblea e saranno approvate con il consenso del 51% dei Soci presenti.

#### **ART. 13 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Assemblea con le procedure e le maggioranze di cui all'articolo precedente può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e, comunque in tale caso qualunque ne sia la causa di scioglimento, deve disporre circa la totale devoluzione del patrimonio ad altre associazioni od enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell'Associazione, sentito il parere dell'organismo di controllo, di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge ed escluso comunque il rimborso ai Soci.

#### **ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Per ogni controversia che dovesse nascere sull'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti nel rapporto tra i soci o tra i soci e la Associazione, si dovrà far ricorso ad un Collegio Arbitrale composto da 3 persone di cui due rappresentanti delle due parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Milano, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente e renderà la sua decisione nel termine di 60 giorni dal suo insediamento.

**Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto vigono le norme di legge in materia.

**I COMPARENTI**

Roberto Boesi

Marco De Antoni

Antonio Pozzessere